



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 32**

Riunione del 6 aprile 2016

Sono presenti:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Avv. Massimo Rosi    | - Presidente      |
| - Avv. Antonio Amato   | - Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | - Componente      |

**26.15.16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **RASORI GIULIA** - atleta;
- **LIDIO SANTIN** n.q. di Presidente del sodalizio UNION VOLLEY JESOLO;
- **UNION VOLLEY JESOLO** in persona del Presidente p.t..

Con atto di deferimento pervenuto in data 03 marzo 2016, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GIULIA RASORI**, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale: “per aver in violazione degli artt. 10, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., 19 e 30 r.a.t., nonché dell’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, svolto ripetutamente nei mesi di settembre e ottobre 2015, attività pallavolistica presso la Union Volley Jesolo, pur in pendenza di valido e non ancora sciolto vincolo di tesseramento con il sodalizio Circolo Polisportivo Dilettantistico AUPREMA ed in difetto del consenso di quest’ultimo”;

- **SANTIN LIDIO**, nella qualità Presidente pro tempore della Union Volley Jesolo: “per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché ex art. 19 R.A.T. consentito che l’atleta Giulia Rasori partecipasse, ripetutamente nei mesi di settembre ed ottobre 2015 alle sedute di allenamento della Union Volley Jesolo, in difetto di un valido vincolo di tesseramento e del consenso del sodalizio di appartenenza della medesima atleta”;

- **UNION VOLLEY JESOLO** in persona del Presidente pro tempore: “ per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché ex art. 19 R.A.T. ed a titolo di responsabilità indiretta ai sensi dell’art. 76 comma 1 del novellato Reg. Giur., consentito che l’atleta Giulia Rasori partecipasse, ripetutamente nei mesi di settembre ed ottobre 2015 alle sedute di allenamento della Union Volley Jesolo, in difetto di un valido vincolo di tesseramento e del consenso del sodalizio di appartenenza della medesima atleta ”;



Il Tribunale deliberava dunque di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 23 marzo 2016. Con mail inviata in data 15 marzo 2016, il legale degli incolpati, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, formulava istanza di differimento dell'udienza di discussione, essendo impossibilitato a presenziare per pregressi e concomitanti impegni professionali; all'udienza del 23 marzo 2016, in accoglimento di tale istanza, il Tribunale fissava nuova udienza di discussione per il giorno 6 aprile 2016. In data 4 aprile 2016 perveniva memoria difensiva a firma del predetto legale con la quale si contestava la sussistenza dell'addebito e si formulava istanza di sospensione del procedimento disciplinare in epigrafe in attesa di conoscere l'esito del giudizio avente ad oggetto la richiesta di svincolo, pendente dinanzi alla Corte Federale.

All'udienza del 6 aprile 2016 compariva l'Avv. Enrico Crocetti Bernardi per gli incolpati, il quale si riportava alla memoria ed insisteva sulla richiesta di proscioglimento, mentre il rappresentante della Procura insisteva sulle proprie conclusioni e dunque sull'applicazione di sanzioni a carico di tutti gli incolpati.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

esaminata la documentazione acquisita;  
preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati;  
udita la relazione della Procura e le richieste della stessa

### **OSSERVA**

Il procedimento muove dall'esposto pervenuto alla Procura Federale in data 17/11/2015, con il quale il sodalizio Sportivo Dilettantistico AUPREMA denunciava la condotta illecita della propria tesserata Giulia Rasori, per avere questa svolto attività pallavolistica, nei mesi di settembre ed ottobre 2015, presso la Union Volley Jesolo, in assenza di autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza; a sostegno di quanto comunicato, il sodalizio esponente trasmetteva alla Procura – in allegato al proprio esposto – immagini fotografiche, estratti di pagine facebook e la corrispondenza intercorsa tra le parti.

Preliminarmente all'esame del merito, il Tribunale ritiene opportuno verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della richiesta di sospensione formulata dalla difesa degli incolpati, secondo cui la pendenza del procedimento instaurato dall'atleta per l'ottenimento dello svincolo sarebbe pregiudiziale alla decisione in ordine al presente procedimento disciplinare.

Tale assunto di pregiudizialità non può essere condiviso alla luce del fatto che l'eventuale accoglimento della richiesta di svincolo non potrebbe essere assunta a scriminante del fatto contestato; ed invero proprio la richiesta di svincolo formulata dall'atleta costituisce presupposto soggettivo dell'illecito contestatole.



Quanto al fatto storico essenziale, costituito dall'aver l'atleta Giulia Rasori - in regime di vincolo - svolto attività pallavolistica presso le strutture di un sodalizio diverso da quello di appartenenza, ritiene il Tribunale che il materiale probatorio acquisito, valutato nella sua oggettività, non consenta di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dello specifico fatto contestato; non vi è prova infatti che l'atleta si sia allenata con il nuovo sodalizio, né che abbia fornito prestazioni pallavolistiche a favore del medesimo.

In mancanza di prova certa in ordine al fatto contestato, la condotta dell'atleta – se pur censurabile sotto altri aspetti non oggetto di contestazione – non può essere dunque sanzionata.

Per analoghe ragioni, il Tribunale ritiene non vi sia luogo a procedere anche nei confronti del legale rappresentante della Union Volley Jesolo e dello stesso sodalizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera e dispone il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli incolpati.

F.to ILPRESIDENTE  
Avv.Massimo Rosi

**Roma, 18 aprile 2016**